

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD
Tel. 049 5952124 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282
Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

CONTRATTO INCARICO ESPERTO PROGETTO BENESSERE AFFETTIVITA'

SCUOLE PRIMARIE classi terze e quarte 2025/26

SCUOLA SECONDARIA I° 2025/26

P0208/2026

Tra l'Istituto Comprensivo Statale di S. Martino di Lupari, per il quale interviene **MICHELAZZO GIORGIO** nella sua qualità di Dirigente Scolastico, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo Statale di S. Martino di Lupari (PD), codice fiscale 81001730282, d'ora in poi identificato come "istituto" e **DESTINO FEDERICA**, partita iva 13165810014, d'ora in poi identificata come "esperto";

Premesso

- il Decreto nr. 129 del 28/08/2018, in particolare l'art. 43 comma 3;
- che il progetto è inserito nel Piano dell'offerta formativa a.s. 2025/26, approvato dal Collegio dei docenti con delibera nr. 19 del 29/10/2025 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 148 del 30/10/2025;
- che la prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte dell'esperto;
- vista la determina di aggiudicazione prot.n. 14 del 2/01/2026;

si conviene e stipula quanto segue

il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante.

ART. 1

DESTINO FEDERICA individuata in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento dei seguenti interventi:

Intervento nelle classi terze e quarte della scuola primaria e della scuola secondaria I° di educazione all'affettività, secondo il calendario concordato con il docente dell'Istituto referente del progetto, nel periodo **dal 29 gennaio 2026 al 31 maggio 2026** per un totale di **ore 149,50**.

ART. 2 L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN MARTINO DI LUPARI per le prestazioni oggetto del presente contratto a fronte dell'attività svolta si impegna a corrispondere il **compenso lordo** omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dell'esperto e dell'Amministrazione, comprensivo di IVA, contributi casse previdenziali, materiali e trasporto di Euro 5.980,00 (cinquemilanovecentootanta/00).

Gli importi saranno liquidati dietro presentazione di fattura elettronica emessa ai sensi del D.M. 55 del 3/04/2013.

A tale fine si comunica che l'Indice della PA ha attribuito a questa Istituzione il seguente codice univoco ufficio: UFYMWC

ART. 3 Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l'Istituto COMPRENSIVO STATALE DI SAN MARTINO DI LUPARI provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli Infortuni derivanti da responsabilità civile.

ART. 4 Il presente contratto, della durata convenuta all'art.1, si intenderà risolto alla scadenza dello stesso salvo facoltà delle parti di rinnovarlo per altro periodo con atto scritto. E' fatto salvo comunque per l'Istituto scolastico il diritto di risolvere in qualsiasi momento il presente contratto, qualora, a suo insindacabile giudizio, risulti che l'attività dell'Esperto non sia stata svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati.

ART. 5 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 è quello erariale.

ART. 6 Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del GDPR UE 2016/679. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n°241 del 7 agosto 1990.

Ciascuna delle parti dà e prende atto che, nel corso dell'esecuzione dei Servizi, potrebbero essere scambiate fra di esse informazioni, dati e/o notizie che sono oggetto di tutela ai sensi del Regolamento UE 679/2016 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti in riferimento al trattamento e alla protezione dei dati personali.

Per l'effetto, le parti si impegnano a rispettare ogni e tutti gli obblighi previsti dal suddetto Regolamento UE 679/2016 nell'esecuzione del presente Contratto, assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità.

Il Fornitore/esperto:

- deve trattare i dati personali, secondo le istruzioni del Cliente e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e per le sole finalità contrattuali. Nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, dovrà informare immediatamente per iscritto il Cliente.
- deve garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate al trattamento ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali.
- Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.
- deve mettere a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE.
- deve informare tempestivamente e in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Cliente di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Cliente, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità di Controllo per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Cliente ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Cliente debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di Controllo, il fornitore supporterà il Cliente nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del fornitore.
- deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Cliente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità di Controllo per la protezione dei dati personali.
- deve assistere il Cliente nel caso di richieste formulate dall'Autorità di Controllo in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
- non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Cliente.
- deve trattare i dati personali per tutta la durata del contratto e successivamente per adempiere ad eventuali obblighi legali di conservazione.
- è autorizzato in via generale ad avvalersi di sub fornitori per gestire attività di trattamento specifiche, a condizione che informi preventivamente e per iscritto il Cliente. I sub-fornitori devono rispettare in uno specifico accordo obblighi analoghi a quelli richiesti dal Cliente al fornitore Iniziale. Spetta al fornitore Iniziale

assicurare che il sub-fornitore presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-fornitore degli obblighi in materia di protezione dei dati, il fornitore Iniziale è interamente responsabile nei confronti del Cliente di tali inadempimenti. Il Cliente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-fornitore, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi.

- accetta di mettere a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Cliente - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche ispettive circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

L'esperto dichiara, altresì, di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del C.C. di cui artt. 1 - 2 e 4 del presente contratto concernenti rispettivamente la durata, l'ammontare e la determinazione del compenso nonché la facoltà di recedere dal contratto da parte dell'Istituto Scolastico.

L.C.S.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giorgio Michelazzo

Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

l'incaricato/esperto

Federica Destino